



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

L.1334

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **31**

DEL **04/10/2013**

Oggetto:

DETERMINAZIONE IMU 2013

L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:


1) SINDACO	TAMAGNINI DORINO	Presente
2) Consigliere Comunale	PIOLI FRANCESCO	Presente
3) Consigliere Comunale	PIERONI RICCARDO	Presente
4) Consigliere Comunale	BERNABEI VALENTINA	Presente
5) Consigliere Comunale	MANNELLI LINO	Presente
6) Consigliere Comunale	CHESI GRAZIANO	Presente
7) Consigliere Comunale	ROCCHICCIOLI ILARIA	Assente
8) Consigliere Comunale	DOMINI STEFANIA	Presente
9) Consigliere Comunale	MARTINI DEBORA	Presente
10) Consigliere Comunale	GRANDI MARIO	Presente
11) Consigliere Comunale	BIMBI CHIARA	Assente
12) Consigliere Comunale	CHESI DANIELE	Presente
13) Consigliere Comunale	MARIANI ALESSIO	Presente

Presenti: **11** Assenti: **2**

Presiede il Sig. TAMAGNINI DORINO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

L.1327

Vista la proposta sotto riportata avente per oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2013"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- **che** l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decretolegge 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214. Essa sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e si applica al possesso di qualunque immobile, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze;

- che la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del decreto legge 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del d. lgs. N° 23/2011);

- che la disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012 n° 228), il cui art. 1, comma 380, lettera h) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- che il suddetto comma 380 riserva invece allo stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. La stessa norma, ma alla lettera g), prevede poi la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D;

- che per effetto delle sue due norme da ultimo citate, il gettito IMU 2013 e 2014 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA


Provincia di Lucca

- che riguardo alle facoltà deliberative riconosciute ai comuni, anche per l'IMU è richiamata espressamente, dal comma 6 dell'art. 14 del d. lgs. n° 23/2011, la potestà regolamentare generale prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, che è citata senza limitazioni espresse; inoltre la potestà regolamentare ex art. 52/446 è citata anche, in maniera più specifica, dall'art. 9, comma 5, del d. lgs. n° 23/2011 e dall'art. 13, comma 6, del d. l. n° 201/2011;

- che riguardo in particolare alle facoltà deliberative dei comuni in tema di aliquote e detrazione, da esercitare ugualmente con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, avente quindi natura regolamentare, esse sono le seguenti:

- 1) I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato d.l. n° 201/2011).
- 1) I comuni possono aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
- 1) I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011).
- 1) I comuni possono ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 13, comma 8, d.l. n° 201/2011).
- 1) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (art. 13, comma 9, d.l. n° 201/2011).
- 1) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art. 13, comma 9-bis, d.l. n° 201/2011).
- 1) I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (art. 13, comma 10, d.l. N° 201/2011);

- che in merito al punto 4) sopra indicato, si deve in primo luogo osservare che la riduzione fino allo 0,1% dell'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale non ha comunque rilievo, atteso che detti fabbricati sono esenti nel nostro Comune: infatti il comma 8 dell'art. 9 del d. lgs. n° 23/2011 esenta appunto da IMU tali fabbricati quando ubicati in comuni classificati dall'ISTAT



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

come montani o parzialmente montani e dato atto che il comune di Villa Collemandina è classificato come interamente montano, il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative da parte dei comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, in quanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La circolare sottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve comunque sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;


- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29/09/2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e con successiva delibera del CC n. 23 del 29/09/2012 le relative aliquote e detrazioni per l'anno 2012;

Ritenuto opportuno modificare le aliquote a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante, il cui contenuto può essere riassunto come segue:

- a) aliquota dello 1,06% per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D1. Per tali immobili del gruppo D, come detto sopra, è riservato allo stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, per cui, con l'aliquota dello 1,06%, al comune va il gettito corrispondente all'aliquota dello 0,3%.
- b) aliquota dello 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ;
- c) aliquota dello 0,85 % (zero virgola ottantacinque per cento) per le unità immobiliari appartenenti alle rimanenti categorie catastali e relative pertinenze;

Riguardo alla motivazione del presente atto, in particolare relativamente alle aliquote ed alla detrazione, si osserva che, in riferimento all'ICI, il Consiglio di Stato, con la sentenza n° 4117 del 10.7.2003, ribadita con sentenza n° 1677 del 11.4.2007, aveva affermato non sussistere l'obbligo di motivare la scelta dell'aliquota da parte dei comuni, quando essa sia ricompresa nell'ambito delle misure fissate dal legislatore. Tale conclusione è da ritenere valida anche per l'IMU, non senza precisare comunque che l'adozione delle aliquote e della detrazione suddette è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2013, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione.

Il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione del regolamento e delle aliquote IMU, la nota n° 5343 del 6.4.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 16 aprile 2012, è disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMU. La nota suddetta precisa che l'inserimento di tali atti nell'applicazione informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs. 15.12.1997 n° 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo.

Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. “ ed in particolare l'articolo 10 relativo a “Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali “ che stabilisce che “ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA


Provincia di Lucca

calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del vigente statuto comunale che allegati formano parte integrante del presente atto

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2013 le aliquote IMU di seguito indicate:
 - a) aliquota dello 1,06 % (uno virgola zerosei per cento) per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale D1;
 - b) aliquota dello 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ;
 - c) aliquota dello 0,85 % (zero virgola ottantacinque per cento) per le unità immobiliari appartenenti alle rimanenti categorie catastali e relative pertinenze;
2. di confermare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l'anno 2013, della maggiorazione della detrazione di cinquanta euro prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3. di prendere atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti nel Comune di Villa Collemandina ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del d. lgs. n° 23/2011, in quanto comune parzialmente montano;
4. di dare anche atto che è riservato allo Stato il gettito degli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, per cui al comune spetta il gettito corrispondente all'aumento di 0,3% sopra disposto al punto 2, lettera a) e dello 0,09 di cui al punto 2 lettera c).
5. di dare ulteriormente atto che le aliquote sopra indicate si applicano a decorrere dall'1.1.2013 e che l'adozione delle aliquote IMU e della detrazione nelle misure indicate al precedente punto 2 è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2013, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione;



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

6. di dare altresì atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il responsabile dei Servizi Economico- Finanziari;
7. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra esposta proposta di deliberazione da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente;

Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dagli undici componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

APPROVA

La proposta avanti riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dagli undici componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, **DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

l.1339

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Tamagnini Dorino

Il Segretario
F.to Dott.ssa Cugurra Antonella

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Collemandina li,

31 OTT 2013

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
Santini Daria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

31 OTT 2013

Villa Collemandina li,

31 OTT

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
Santini Daria

ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
Santini Daria